



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

Provincia di Caserta

RISCONTRO ALLE OSSERVAZIONI RISPETTO AI PARERI ESPRESSI DAGLI ENTI INTERESSATI NELLA CdS DEL 28.01.2019

Con nota prot. n. 90808 del 11.02.2019 e successivamente alla richiesta di proroga prot. n. 85446 del 07.02.2019, la ditta L'Elianto s.r.l. ha presentato le osservazioni rispetto ai pareri espressi nella riunione del 29.01.2019 nell'ambito della Conferenza di Servizi di cui al procedimento CUP 8164.

In merito alle osservazioni di cui prima, il Comune di Santa Maria a Vico (CE), per quanto attiene la problematica ambientale, specifica quanto segue.

Nella prima citata nota di riscontro prot n. 2018.0430879 del 04.07.2018, il problema ambientale relativo al procedimento in oggetto è stato trattato focalizzando l'attenzione sulle caratteristiche proprie del sito che, in questo momento, rappresenta un sito produttivo dismesso da "recuperare", come prescritto dall'art. 8 comma 10 del PIANO, e "riutilizzabile", come prescritto dall'art. 9 del PIANO. Tra le destinazioni ammissibili per il riuso del sito di cava, art. 9 comma 2 del PIANO, vi è l'impianto ecologico e/o tecnologico, propriamente un sito produttivo. Alla luce delle suddette considerazioni, l'allora responsabile del Settore Ambiente del Comune di Santa Maria a Vico (CE), concordemente a quanto rappresentato dalla Provincia di Caserta nella propria nota prot. n. 35247 del 01.06.2018, riteneva applicabile la colonna B della Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.L.vo 152/2006 e s.m.i.

A seguito delle riunioni effettuate nell'ambito della conferenza dei servizi sulla tematica in oggetto, si evidenziano le seguenti considerazioni tecniche.

Sebbene lo stato attuale della cava rientri, come caratteristiche correnti della stessa, nella definizione di sito industriale o sito produttivo, la destinazione urbanistica dell'area identificata nel precedente paragrafo chiarisce che la zona omogenea di riferimento è classificata come "*Verde attrezzato e sportivo*".

Ne segue che qualsiasi intervento da attuarsi nel sito in oggetto, deve tenere in conto la destinazione urbanistica di zona ed ottemperare alle richieste di recupero ambientale definite nel D.M. 471/99 e nel D.Lgs 152/2006.

L'allegato 1 del D.M. 471/99, interamente richiamato nella parte IV, Allegato 5, definisce i "*valori di concentrazione limite accettabili nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti, e criteri di accettabilità per le acque superficiali*" mediante l'identificazione della tabella 1 a sua volta distinta in n. 2 colonne (colonna A e colonna B – prima citata).

In particolare si chiarisce che i "*...valori di concentrazione limite accettabili sono riferiti a suolo, sottosuolo e materiali di riporto del sito e influenzati dalla contaminazione del sito; i suddetti valori si applicano per tutta la profondità che si ritiene necessario campionare ed analizzare per definire l'estensione dell'inquinamento e per **progettare interventi di bonifica che garantiscano l'eliminazione dell'inquinamento dalle matrici ambientali***".

Nella sostanza, in accordo alla destinazione d'uso dell'area e non della classificazione del sito "Cava Balletta" (come riportato nel P.U.C. - "Verde attrezzato e sportivo") e tenendo in considerazione le determinazioni della P.O. "Attività Estrattive – Vigilanza mineraria – PRAE – Piano recupero cave Caserta" della sezione del Genio Civile della Regione Campania (prot. n. 2018.0808442 del 19.12.2018 – Conferenza dei Servizi – Determinazioni), si ritiene necessario

applicare i limiti di concentrazione stabiliti nel D.Lgs 152/2006, parte IV, Allegato 5 tabella 1 di cui alla **colonna A** ("Suoli ad uso Verde pubblico, privato e residenziale") e non alla colonna B ("Suoli ad uso Commerciale o Industriale").

I valori delle concentrazioni limite della colonna A sono sostanzialmente più restrittivi di quelli riportati nella colonna B. Il relativo confronto con i valori riportati nella tabella 1 colonna A prima menzionata con i valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rinvenute nel sito "Cava Balletta" a seguito delle analisi chimiche sui campioni estratti, condotte dal Dipartimento CESMA e ACE dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (rapporto di prova n. 17D194TR24 rev.00 del 30.05.2017) integralmente riportate in Allegato 9 della Relazione R13 "Relazioni indagini preliminari e caratterizzazione del sito", ha messo in evidenza il superamento dei suddetti valori limite.

Ne segue che il sito risulta, allo stato attuale, potenzialmente inquinato per la destinazione d'uso dell'area e dunque, al fine di attivare qualsiasi procedura di recupero ambientale della cava, si rende necessario la preliminare caratterizzazione ambientale del sito propedeutica a qualsivoglia intervento di bonifica del sito e/o risanamento ambientale con le procedure tecnico-amministrative di cui alla normativa di settore.

Come emerge dalle considerazioni prima esposte, l'adozione della colonna A è indipendente dalla proposta formulata dalla ditta procedente sulla sistemazione dell'area in superficie, in quanto, anche in assenza di una progettualità riferita al soprasuolo, è la destinazione d'uso dell'area di cui allo strumento urbanistico che deve essere considerata per i fini ambientali.

Si evidenzia che a seguito delle indagini preliminari presentate dalla ditta proponente, già in prima riunione della Conferenza di Servizi (29.11.2018), l'Arpac ed il Comune scrivente, sollevavano perplessità circa l'impiego della colonna B della prima menzionata tabella; il Comune, di fatti, preannunciava un'analisi urbanistica approfondita per verificare l'utilizzo finale dell'area.

Già in questa fase, dunque, la ditta avrebbe potuto prevedere un Piano di Caratterizzazione da sottoporre ad approvazione degli enti preposti, avendo a disposizione oltre 60 giorni per la sua definizione in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006.

Per quanto attiene la non interferenza delle sostanze ad oggi presenti in situ rispetto alla definitiva sistemazione dell'area a seguito del completamento della Fase 2 del progetto proposto, secondo quanto affermato dalla ditta proponente, le considerazioni non appaiono contestualizzate alla condizione attuale dell'area in esame.

Infatti nelle osservazioni, il proponente dichiara alla pag. 4 e pag. 5 "*....Pertanto, a seguito dell'intervento, la nuova frangia capillare si formerebbe a -2.5 metri dal piano campagna, ovvero a contatto tra lo strato di argilla e lo strato di sabbia/ghiaia. Infatti, con l'interposizione di uno strato di argilla impermeabilizzante, tutte le acque piovane e quelle di irrigazione, formerebbero una frangia capillare in prossimità dello strato di sabbia/ghiaia. Pertanto il campione prelevato, conterrebbe esclusivamente terreno vegetale, sabbia/ghiaia ed in piccola parte argilla, ovvero terreni acquistati dal Proponente e così come definito nella RE.INT.02 - PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO - Rev. 1, confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*"

Dalle considerazioni prima riportate, appare che la proponente applichi i criteri stabiliti per la Caratterizzazione del Sito, che per definizione si configura come uno step fondamentale preliminare ai successivi interventi di bonifica e di ripristino ambientale, successivamente all'intervento di recupero.

Opere di mitigazione e compensazione ambientale

Le opere di mitigazione e compensazione si fondano sul principio che ogni intervento deve essere finalizzato ad un miglioramento e della qualità complessiva dei luoghi, o, quanto meno, deve garantire che non vi sia una diminuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni.

Le opere di mitigazione potranno essere sia immediate che realizzate nel corso del tempo, potranno avere un diverso grado di capacità di contrastare gli effetti negativi dell'intervento: annullamento, riduzione, riqualificazione.

Le opere di compensazione, analizzando gli effetti dell'intervento sulle attuali caratteristiche dei luoghi, sono individuate e realizzate anche prima della concretizzazione dell'intervento, all'interno dell'area di intervento stesso, ai suoi margini, ovvero in un'area lontana ed in tempi diversi da quelli dell'intervento; in quest'ultimo caso, l'amministrazione può individuare un'area comune su cui concentrare i contributi e le azioni di compensazione da realizzare nel tempo a spese ed eventualmente a cura dei soggetti interessati.

Nei progetti presentati dovranno essere previsti tutti gli interventi di mitigazione e di compensazione necessari alla riduzione degli impatti negativi residui e per la costituzione di un bilancio positivo dell'opera; tali opere saranno individuate in modo specifico a seconda della tipologia di intervento ed in relazione al contesto in cui si colloca.

Le opere mitigative e compensative da realizzare dovranno essere previste nell'ambito della progettazione degli interventi di qualsiasi tipo.

In accordo a quanto sopra riportato, la pratica si trova carente nel merito alle misure di compensazione ambientale, attuabile con una serie di iniziative di primaria importanza, quali:

- 1) Istituzione dell'Osservatorio con accesso al sito e controllo dello stesso, formato dal Comune e dalla rappresentanza di cittadini/comitati
- 2) Mitigazione dell'impatto ambientale:
 - a) Affidamento al soggetto pubblico (ARPAC) per il monitoraggio in continuo dei parametri ambientali durante la fase di realizzazione e post-realizzazione dell'intervento;
 - b) Sviluppo della rete viaria alternativa alla nazionale (Oggetto di Ordinanza di chiusura al transito veicolare pesante – peso 7,5 ton), al fine di snellire il carico veicolare e ridurre i tempi di attesa e code che potrebbero determinare un aumento dei parametri inquinanti.

Conclusioni

Si ritiene, alla luce delle considerazioni prima esposte, e dato atto che in conferenza di servizi il progetto non può subire modifiche sostanziali che ne alterino il criterio di progettualità, di esprimere **parere negativo** al progetto presentato dalla ditta L'Elianto s.r.l. per il recupero ambientale della Cava Balletta per come esso è stato proposto e presentato per le motivazioni prima esposte e che si sintetizzano di seguito:

- In accordo alla destinazione d'uso dell'area e non della classificazione del sito "Cava Balletta" (come riportato nel P.U.C. - "Verde attrezzato e sportivo") si ritiene necessario applicare i limiti di concentrazione stabiliti nel D.Lgs 152/2006, parte IV, Allegato 5 tabella 1 di cui alla **colonna A** ("Suoli ad uso Verde pubblico, privato e residenziale") e non alla colonna B ("Suoli ad uso Commerciale o Industriale") come proposto. L'ipotesi progettuale, dunque, non presenta il piano di caratterizzazione ambientale propedeutico all'Analisi del rischio a causa del superamento delle concentrazioni limite stabilite nella Tabella 1 colonna A prima menzionata.
- La vicinanza al centro abitato ed di alcune attività commerciali (ristoranti, palestre etc) largamente utilizzate dai cittadini esporrebbe gli utenti ad un rischio di interferenza con le attività previste nella fase 1 del progetto per un periodo di tempo non trascurabile;

- Data la pubblicazione dell'Ordinanza sindacale che limita il transito dei mezzi pesanti sulla via Nazionale ed in particolare vieta il transito per quelli di portata superiore a 7,5 ton, determinerebbe l'assenza di un impianto viario sufficiente a garantire l'attivazione delle fasi cantieristiche del progetto proposto, essendo le arterie limitrofe alla via nazionale prima citata non sufficiente a smaltire in modo corretto il transito speciale ed ordinario.

